



La tutela del mercato dei capitali L'attività ispettiva della Guardia di Finanza

Col. t.ST Giancarlo Franzese

Comando Generale della Guardia di Finanza



PARLEREMO DI...

1.

Analisi di scenario
di riferimento



2.

Il ruolo della
Guardia di Finanza



3.

L'attività ispettiva



LE RICCHEZZE ILLECITE

Un business multimiliardario che registra ricavi tra i 17,7 ed i 33,7 miliardi di euro



Fonte: Rapporto Transcrime.




ULTERIORI ELEMENTI DI DIFFICOLTÀ: GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI ECONOMICI E FINANZIARI



Non sufficiente determinatezza dei proventi scaturiti da attività illecite condotte all'estero da parte di organizzazioni criminali



le ricchezze trasferite ad di fuori dei confini statali per essere oggetto di riciclaggio, ad esempio, in Paesi che garantiscono forme di anonimato societario o rigidi vincoli al segreto bancario.



UNO STUDIO DI BANCA D'ITALIA INDICA IN UN RANGE COMPRESO TRA I 124 E I 194 MILIARDI DI EURO LA QUOTA "SOMMERSA" DELLE ATTIVITÀ ITALIANE DETENUTE ALL'ESTERO A FINE 2008 (7,9% - 12,4% DEL PIL)



IL RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA



La Guardia di Finanza è chiamata ad esercitare l'attività di contrasto al riciclaggio, nell'ambito delle linee guida fissate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel quadro dei compiti istituzionali assegnati dalla legge.

L'art. 1 della legge di ordinamento n. 189 del 23 aprile 1959 e l'art. 2 del decreto legislativo n. 68 del 19 marzo 2001 attribuiscono al Corpo funzioni esclusive di polizia economica e finanziaria recante "*ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza*".

I decreti legislativi nn. 109 e 231, rispettivamente in data 22 giugno e 21 novembre 2007, riconoscono alla Guardia di Finanza competenze specialistiche a tutela dell'utilizzo del sistema finanziario per scopi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, assegnando al Nucleo Speciale Polizia Valutaria specifiche potestà delegabili ai Reparti del Corpo per scopi ben determinati.



LE ATTIVITÀ DEL CORPO



Le *indagini di polizia giudiziaria*, d'iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria, finalizzate a disarticolare le reti di riciclaggio e di reimpiego dei proventi illeciti

Gli *accertamenti amministrativi di prevenzione* derivanti dallo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette


Le *ispezioni ed i controlli* presso gli intermediari, i professionisti ed altri operatori non finanziari per la verifica del rispetto degli obblighi antiriciclaggio



COMPETENZE ISPETTIVE GUARDIA DI FINANZA



Competenza esclusiva



su alcune tipologie di operatori finanziari e operatori non finanziari: art. 53, comma 2, D.Lgs 231/2007.



Competenza concorrente



con **Banca d'Italia** (intermediari finanziari, istituti di pagamento e alla società fiduciarie di cui all'art. 199 del TUF);

con **la Consob** (società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF);

con **ordini professionali** (professionisti iscritti all'albo).



ISPEZIONI E CONTROLLI: DEFINIZIONI



ISPEZIONE

- Si sostanzia nell'approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto vigilato ai fini dell'osservanza dei presidi antiriciclaggio

CONTROLLO


- Si limita al riscontro di uno o più atti di gestione, ovvero di più atti di gestione tra loro omogenei, rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in esame, ferma restando la possibilità di allargare il "raggio" d'analisi in presenza di indizi di violazione che richiedono accertamenti di più ampia portata.





ISPEZIONI E CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO

Tali attività si pongono l'obiettivo di accertare il corretto adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007



ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(artt. 15 e ss)



REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI/RAPPORTI

(artt. 36 e ss)



SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

(artt. 41 e ss)



RISPETTO DELLA NORMATIVA SUL CONTANTE E SUI TITOLI AL PORTATORE

(artt. 49 e ss)





LA PROCEDIMENTALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI



N.S.P.V



**DELEGA REPARTI
DEL CORPO**

**RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELLA
L. 241/1990 (IMPARZIALITÀ ED EFFICIENZA
DELLA ATTIVITÀ ISPETTIVA)**

**CENTRALITÀ AL PRINCIPIO DEL “CONTRADDITTORIO”
E AL “DIRITTO DI DIFESA”**



I POTERI



METODOLOGIA TIPICA DELLE VERIFICHE FISCALI

POTERI DI POLIZIA
VALUTARIA (ISPEZIONI,
ESIBIZIONE DI LIBRI
CONTABILI, DOCUMENTI E
CORRISPONDENZA,
ASSUNZIONE IN ATTI DEI
SOGGETTI)

POTESTÀ DI ACCESSO,
ISPEZIONE E VERIFICA
PREVISTE IN AMBITO
FISCALE



FASE ESECUZIONE - ISPEZIONE DOCUMENTALE



**CONTROLLI
PRELIMINARI**



Sono finalizzati ad acquisire una completa conoscenza del “procedimento interno”, organizzativo e valutativo seguito dal soggetto ispezionato



Sono finalizzati a verificare il corretto adempimento dei vari presidi posti dalla normativa antiriciclaggio

**CONTROLLI
DI MERITO**



**ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA**



LE OPERAZIONI DA INVESTIGARE

Movimentazioni finanziarie di importo elevato, anche frazionate, o localizzazione territoriale dell'operazione e dei soggetti, soprattutto se gli stessi hanno la sede dei propri affari in aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali.




Esistenza di operazioni con Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente o a fiscalità privilegiata.



INDICATORI DI ANOMALIA PER LE SOCIETÀ DI SERVIZI

**DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO
17 FEBBRAIO 2011**



**DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA
AL FINE DI AGEVOLARE L'INDIVIDUAZIONE DELLE
OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO DA PARTE
DI TALUNE CATEGORIE DI OPERATORI NON
FINANZIARI**



INDICATORI DI ANOMALIA PER LE SOCIETÀ DI SERVIZI



Art. 3, cc. 3 e 4
D. M.
17 febbraio 2001

La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario una valutazione concreta specifica.

L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti nell'allegato 1 del presente decreto, può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Gli operatori valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.



...SEGUE

Indicatori generali di anomalia connessi all'identità o all'atteggiamento del cliente

Indicatori generali di anomali connessi alle modalità di esecuzione delle operazioni

Indicatori di anomalia relativi ai mezzi di pagamento utilizzati

Indicatori specifici di anomalia




Es. richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già convenute, soprattutto se ciò implica il ricorso a mezzi di

Es. Richiesta di trasporto e consegna di contanti, titoli o valori per importi rilevanti in favore di soggetti terzi non legati da rapporti personali o professionali con il cliente.



ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA



L'ESAME DI UN CAMPIONE DI SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE INVIATE DALLE SOCIETÀ DI SERVIZI INDICANO, QUALI ELEMENTI DI SOSPETTO, SIA L'UTILIZZO DI BANCONOTE DI TAGLIO APICALE, SIA L'IRRITUALITÀ RISPETTO ALLE ORDINARIE MOVIMENTAZIONI REALIZZATE DAL CLIENTE.





... grazie per l'attenzione.

Comune di Fiumicino